



Comune di Lucignano (Provincia di Arezzo)

Ordinanza n. 15

**Oggetto: Misure profilattiche contro la diffusione dell'infezione da SARS-COV-2–
Chiusura parchi e giardini pubblici (Art.50 del T.U.E.L.). Proroga ordinanza n. 11**

IL SINDACO

Visto l'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di gestione e sanità pubblica;

Visto l'art. 50 comma 5 del D.Lgs.267/2000 che recita espressamente: "In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale";

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021 con la quale lo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato fino al 30 aprile 2021;

Visto il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il Decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2. Recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

Visto il Decreto- legge 12 febbraio 2021 n. 12 recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto del presidente del consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»"

Visto che l'art. 1 del sopracitato D.L. 16 maggio 2020 n. 33 contempla al comma 8 il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico e prevede, al comma



9, la facoltà da parte del Sindaco di disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico nelle quali sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto delle distanze di sicurezza interpersonali di almeno un metro;

Visto che presso i giardini e parchi pubblici si verifica un consistente afflusso di persone;

Valutato che l'andamento epidemiologico evidenzia un incremento dei casi di positività al Covid-19;

Ritenuto necessario provvedere all'adozione di misure idonee alla tutela della salute al fine di limitare la diffusione della malattia;

Ritenuto che nella circostanza ricorrano le condizioni e i presupposti per l'adozione di un provvedimento ai sensi del citato art. 50, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000;

Per quanto sopra esposto, quale misura di prevenzione del rischio di contagio;

ORDINA

La proroga dell'ordinanza n.11 e conseguentemente la chiusura ed il divieto di ingresso nei parchi e nei giardini pubblici di tutto il territorio comunale, sia del capoluogo che delle frazioni, fino a tutto il 14/03/2021;

Alla Polizia Municipale di vigilare sul rispetto della presente Ordinanza;

DISPONE

La pubblicazione all'Albo Pretorio comunale;

La trasmissione della presente ordinanza a:
Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Arezzo
Stazione dei Carabinieri di Lucignano

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal presente provvedimento.

Lucignano, 06/03/2021

Il Sindaco
(avv. Roberta Casini)